

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 30/04/2020

FATTO

Nel ricorso l'istante lamenta, con riferimento a 5 BFP della serie Q/P, tutti sottoscritti nel marzo 1989, il mancato rimborso delle somme spettanti secondo i rendimenti stampigliati sul retro dei titoli per l'ultimo decennio.

La ricorrente chiede, pertanto, la differenza tra quanto liquidato dall'intermediario e l'importo dovuto dalla scadenza del ventesimo anno.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente, nel ricordare che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari e delle integrazioni normative, rileva che:

- con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, a seguito dell'apposizione del timbro "Q/P", la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti quella "Q", istituita con decreto del 13 giugno 1986, di guisa che il rendimento dei buoni è stato calcolato secondo i saggi di interesse da esso stabiliti;
- il timbro "Q/P" non indica il rendimento dell'ultimo decennio del titolo perché, con riguardo a questo periodo, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie "P");
- il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 ha imposto all'intermediario di portare a conoscenza dei sottoscrittori, mediante il timbro in questione, soltanto i nuovi tassi della serie "Q" ma non anche l'importo delle somme da rimborsare. Come risulta in ogni modulo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dai BFP, il riferimento ai “tassi” riguarda esclusivamente il primo ventennio del titolo, mentre per l’ultimo decennio è indicato soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre. Pertanto, nessun affidamento legittimo può essersi ingenerato in capo alla ricorrente circa il diverso rendimento reclamato innanzi all’Arbitro. L’intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

DIRITTO

La ricorrente produce in giudizio 5 BFP sottoscritti in pari data ed appartenenti alla medesima serie.

Su tutti i buoni risulta apposto sul fronte del titolo un timbro indicante la serie “Q/P” e sul retro un timbro in cui sono specificati i nuovi rendimenti della serie “Q” per il primo ventennio.

La ricorrente contesta il rimborso ottenuto dall’intermediario per l’importo complessivo di 14.322,50 euro, ed allega un conteggio da cui risulta il maggior rendimento, al netto dei rimborsi già ricevuti, di 13.619,50 euro.

In via preliminare si rileva che nel conteggio depositato in atti la ricorrente erroneamente non ha detratto dagli importi la ritenuta fiscale, considerando al lordo le somme da rimborsare.

Fatta salva questa necessaria precisazione, ai fini della risoluzione della controversia, il Collegio richiama i seguenti principi:

- i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito di talché la regolamentazione del rapporto non ha solo fonte privatistica ma è integrata, ex art. 1339 e 1374 c.c., dalla legge (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013; Collegio di Roma, decisione n. 19042/18);
- l’art. 173 del D.P.R. n. 156/1997 stabilisce che *“Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*;
- secondo consolidato orientamento dell’Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *“si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso”* (Collegio di Roma, decisione n. 15200/2018);
- l’affidamento viene meno allorché il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti (Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);
- da ultimo, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142 del 3.04.2020) ha confermato il consolidato indirizzo dell’ABF.

Alla luce dei richiamati principi, tenuto conto che il decreto di emissione dei titoli in contestazione risulta antecedente alla data di sottoscrizione da parte del ricorrente ed i rendimenti non risultano aggiornati sul retro dei buoni per il periodo successivo al ventesimo anno, la domanda è meritevole di accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA